Consiglio Regionale della Puglia . Commissione Sicurexxa Sociale

Bari, 14/2/1981

Prot. 079/6

A11'

Ufficio Coordinamento Commissioni

SEDE

RiESAMO Oggetto: d.d.l. "Azioni di rivalsa sanitaria"

In allegato si invia il disegno di legge in oggetto, unitamente alla relazione, approvato dalla 6º Commissione nella seduta del 12/2/1981.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO SEGRETARIO

. Consiglio Regionale della Puglia Commissiono Sicuroxxa Socialo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il disegno di legge che viene portato all'approvazione di questa Assemblea era stato approvato in una delle ultime sedute della passata legislatura.

IlGoverno lo ha rinviato a nuovo esame, in quanto l'art. 2 configurava l'Assessorato regionale quale organo esterno e questo in violazione delle norme di legge.

La Commissione ha accolto il rilievo e ha modificato la dizione contestata trasferendo dall'Assessore al Presidente della Giunta la facoltà di impartire le direttive di cui tratta l'articolo.

L'approvazione del presente disegno di legge è urgente per assicurare la necessaria continuità del servizio, ed evitare alla Regione una notevole perdita finanziaria.

Franco Boreia

## D.D.L. "AZIONI DI RIVALSA SANITARIA"

Testo rinviato dal Governo

Testo riproposto dalla 6° Commissione

#### Art. 1

A decorrere dall'1 gennaio 1979 le somme dovute per effetto del l'esercizio dell'azione di rivalsa ospedaliera, recuperate secondo  $\overline{1}$  criteri e le modalità di cui alle leggi regionali 15 dicembre 1976, n. 27 e 15 novembre 1977, n. 36, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale.

La Regione Puglia, in relazione a quanto disposto negli artt.51, 52 e 69 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, provvede a versare tali somme al bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla fine di ogni tri mestre.

#### ART. 1

uguale

### Art. 2

A decorrere dall'effettivo trasferimento delle funzioni alle Uni tà Sanitarie Locali, le medesime provvedono alla istruttoria delle azioni di rivalsa sanitaria, secondo le direttive impartite dall'Asses sorato regionale competente.

La Giunta regionale, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39, può stipulare convenzioni con le imprese assicuratrici.

# ART. 2

.....secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 3

Gli uffici regionali del contenzioso, nell'ambito di competenza territoriale, esercitano il controllo sulle azioni di rivalsa sanitaria, in conformità di quanto prescritto dalla L.R. 15.12.1976, n. 27, e provvedono alla definizione delle azioni di rivalse sanitarie avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

## ART. 3

uguale